

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 6355

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 10 febbraio 2006 (v. stampato Senato n. 3694)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FINI)**

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

**(MARTINO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 10 febbraio 2006*

---

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del *Memorandum* stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.855 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



MEMORANDUM D'INTESA  
TRA  
LA REPUBBLICA ITALIANA  
ED  
IL SULTANATO DELL'OMAN.

Il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dal Ministero della Difesa italiano e il Sultanato dell'Oman rappresentato dal Ministero della Difesa, dell'Oman, d'ora innanzi congiuntamente denominati le "Parti" e singolarmente la "Parte":

Nel tentativo di rafforzare le buone ed amichevoli relazioni nel campo della cooperazione militare;

Riconoscendo che i termini derivanti dall'applicazione di questo MOU saranno in accordo con le politiche nazionali ed internazionali dei rispettivi paesi e non saranno in conflitto con le leggi ed i regolamenti interni dei loro paesi né saranno di ostacolo agli impegni presi dai loro paesi in campo internazionale;

Con questo Memorandum concordano quanto segue:

ARTICOLO (1)  
SCOPO

1. Scopo del presente MOU è il rafforzamento della cooperazione nel campo della difesa attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze nel campo della cooperazione militare a beneficio di entrambe le Parti.

2. Questo MOU si applicherà a tutti i membri delle Parti ed ai loro familiari in visita ufficiale o inviati a frequentare corsi presso scuole ed istituti di formazione militare di entrambe le Parti. Il presente MOU si applicherà anche a qualsiasi forma di cooperazione militare concordata dai suoi firmatari.

ARTICOLO (2)  
PRINCIPI DI COOPERAZIONE MILITARE

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa del Sultanato dell'Oman.



2. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Mascate allo scopo di elaborare e concordare eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate del Sultanato dell'Oman. Attività, modi, tempi e luoghi saranno specificati nel Programma summenzionato.

### ARTICOLO (3) CAMPO DI COOPERAZIONE

Le due Parti coopereranno in campo militare nei modi seguenti:

1. scambio di conoscenze specialistiche nel campo dell'addestramento militare e della tecnologia informatica;
2. programmi o corsi militari e di istruzione;
3. scambio di osservatori in esercitazioni militari;
4. scambio di visite ufficiali;
5. assistenza fornita per aiutare a definire i requisiti tecnici di equipaggiamenti e sistemi di difesa essenziali per la difesa dell'altra Parte;
6. scambio di informazioni tecniche sui mezzi militari;
7. garanzia di assicurazione della qualità da parte del Ministro della Difesa riguardo ai contratti che rientrano specificamente nell'ambito di questo Memorandum. Tale servizio sarà reso separatamente per ciascun caso.

### ARTICOLO (4) ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO

1. Entrambe le Parti informeranno le competenti organizzazioni dei rispettivi paesi sul contenuto del presente Memorandum d'Intesa al fine di agevolarne l'attuazione.
2. Ciascuna Parte userà i propri buoni uffici per assicurare che le società/organizzazioni nazionali rispettino i loro impegni contrattuali assunti nel quadro della cooperazione prevista da questo MOU.

**ARTICOLO (5)**  
**SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**

1. Ciascuna Parte dovrà assicurare che a tutti i materiali, progetti, disegni, descrizioni tecniche classificate ed ogni altra informazione classificata scambiati ai sensi del presente MOU sia attribuito un grado di protezione pari a quello attribuito ai materiali, documenti ed informazioni aventi la stessa classifica di sicurezza stabilita dalla Parte originante. Ciascuna Parte attuerà inoltre tutte le misure necessarie a garantire che tale classifica sia mantenuta per tutto il periodo richiesto dalla Parte che le ha originate.
2. Un membro dell'una o dell'altra Parte, inviato ai sensi e sulla base del presente MOU o di altri accordi presi, non potrà divulgare nessuna delle informazioni classificate ottenute riguardanti le Forze Armate della Parte ricevente, né potrà infrangere le leggi e la sicurezza sulle informazioni militari classificate.
3. Un membro dell'una o dell'altra Parte non potrà rivelare a terzi o loro delegati conoscenze specifiche o informazioni classificate ottenute in seguito alla cooperazione militare senza previo consenso scritto di entrambe le Parti.
4. Le informazioni ottenute da entrambe le Parti dovranno essere usate in conformità agli scopi del presente MOU e ad esse non potranno avere accesso persone non autorizzate.
5. Entrambe le Parti garantiranno la segretezza e sicurezza di tutti i tipi di informazioni, materiali, documenti e progetti scambiati.
6. La Parte che riceve le informazioni non dovrà attribuire alle informazioni un grado di classifica inferiore a quello dato dall'altra Parte.
7. I brevetti, i diritti d'autore e di segretezza commerciale dovranno essere rispettati in conformità ai sistemi di entrambe le Parti contemplati nel quadro del presente MOU.
8. I termini e le condizioni relativi alla sicurezza delle informazioni militari permarranno in vigore anche dopo il termine di questo MOU.
9. Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti Contraenti hanno concordato le equivalenti Classificazioni di Sicurezza di seguito riportate:

Per la Repubblica Italiana	corrispondenza (in lingua inglese)	Per il Sultanato dell'Oman
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	مكتوم
RISERVATO	RESTRICTED	محدود

**ARTICOLO (6)**  
**IMPEGNI ASSUNTI DA ENTRAMBE LE PARTI CON ACCORDI**  
**INTERNAZIONALI**

Il presente MOU non dovrà influire sugli impegni assunti da ciascuna Parte riguardo ad accordi internazionali o altri MOU.

**ARTICOLO (7)**  
**RESPONSABILITA' LEGALE**

1. Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.
2. Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate nei seguenti casi:
  - a. infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
  - b. infrazioni risultanti da qualsiasi atto od omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio.
3. Nell'ipotesi di cui al punto 7.2.b., le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che è loro attribuita in priorità, notificandolo alle Autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

**ARTICOLO (8)**  
**SITUAZIONI STRAORDINARIE**

1. Le persone a cui si applica il presente Memorandum d'Intesa e le persone a

loro carico non potranno prendere parte ad alcuna disputa armata con una terza Parte né essere coinvolti in alcuna attività riguardante la sicurezza nazionale della Parte ricevente per tutto il periodo del loro soggiorno nei suoi territori né svolgere nessun'altra attività oltre quelle previste dal questo MOU.

2. Nel caso di violazioni alle legislazioni del Paese ospitante /inviante da parte delle persone alle quali si applica questo MOU, il Paese ospitante porrà fine all'addestramento delle persone coinvolte e le espellerà rinvilandole nel loro Paese di origine.

3. La Parte inviante si riserva il diritto di richiamare i propri membri a cui si applica questo MOU ogni volta che lo ritenga necessario senza dare avvertenza. La Parte ricevente farà quanto necessario per far rimpatriare i membri richiamati nel più breve tempo possibile.

#### ARTICOLO (9) ASPETTI FINANZIARI

1. La Parte inviante sosterrà i costi finanziari relativi all'addestramento e all'alloggio, salvo diverso accordo.

2. I costi finanziari non riguardanti l'addestramento, l'alloggio e le attività delle persone a cui si applica il presente MOU e di quelle a loro carico saranno sostenuti dalla Parte inviante, o separatamente, dagli stessi interessati.

3. Le persone a cui si applica questo MOU e le persone a loro carico saranno soggette alla legislazione della Parte ricevente per quanto riguarda le questioni finanziarie come dazi doganali, tasse, acquisto e vendita di beni.

#### ARTICOLO (10) EMENDAMENTI

Il presente MOU può essere emendato in qualunque momento col reciproco consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modificazioni entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente MoU.

#### ARTICOLO (11) DURATA E TERMINE

1. Il presente MOU entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne.

2. Il presente MOU entrerà in vigore per un periodo di cinque anni e potrà essere rinnovato automaticamente per ulteriori cinque anni. Ciascuna Parte potrà denunciare questo MOU, dandone informazione per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza tramite i canali diplomatici, se ha intenzione di porvi fine.
3. Nel caso fosse posto termine a questo MOU, le informazioni classificate scambiate tra entrambe le Parti manterranno la propria classifica di sicurezza.
4. Entrambe le Parti potranno stipulare altri MoU che esse ritengano necessari per favorire l'efficace attuazione del presente MoU.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Rama, il 22 Moss 2004, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze sull'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IL MINISTRO DELLA DIFESA  
ON. PROF. ANTONIO MARTINO



PER IL GOVERNO DEL  
SULTANATO DELL'OMAN  
H. E. BADAR BIN SAUD  
BIN HARIB AL BUSAIDI  
MINISTRO RESPONSABILE PER  
GLI AFFARI DELLA DIFESA



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**  
**BETWEEN**  
**THE ITALIAN REPUBLIC**  
**AND THE SULTANATE OF OMAN**

The Government of the Italian Republic represented by the Italian Ministry of Defence and the Government of the Sultanate of Oman represented by the Ministry of Defence of Oman, hereinafter jointly referred to as "Parties" and separately as a "Party":

Striving to strengthen the good and friendly relations in the fields of military co-operation;

Recognizing that the terms resulting from the implementation of this Memorandum shall be in accordance with the national and international policies of their respective countries and shall not conflict with the domestic laws and regulations of their countries nor impair the commitments undertaken by their countries in the international field;

Hereby agree as follows:

**ARTICLE (1)**  
**THE AIM**

1. The aim of this MoU is to enhance defence co-operation by the exchange of experiences and knowledge in the field of military co-operation for the benefit of both Parties.
2. This MoU shall cover all the Parties members and their dependants conducting official visits or sent to attend courses at the military training colleges, institutes and schools of both Parties. This MoU shall also cover any military co-operation agreed upon by the signatories of this MoU.

**ARTICLE (2)**  
**PRINCIPLES OF MILITARY CO-OPERATION**

1. The organization and the conduct of co-operation activities in the military field will be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Sultanate of Oman.
2. Possible consultations of the two Parties representatives shall be held alternatively in Rome and Muscat in order to draw up and agree on specific arrangements to supplement and complete this MoU, as well as

possible co-operation programmes between the Armed Forces of the Italian Republic and the Armed Forces of the Sultanate of Oman.  
Activities, times and places shall be specified in the co-operation programme mentioned above.

**ARTICLE (3)**  
**FIELDS OF CO-OPERATION**

Both Parties shall co-operate in the military field as follows:

1. Exchange of expertise in the field of military training and information technology.
2. Making use of military and educational courses or programmes.
3. Exchange of attendance of military exercises as observers.
4. Exchange of official visits.
5. Providing assistance that helps specify the technical requirements for equipment and defence systems essential for the defence of the other Party.
6. Exchange of technical information on military equipment.
7. Provision of quality guarantee by the Ministry of Defence with regard to the contracts that particularly fall within this MoU. This service shall be rendered separately for each case.

**ARTICLE (4)**  
**IMPLEMENTATION OF THE MOU PROVISIONS**

1. Both Parties shall inform the concerned organizations in their respective countries of the contents of this MoU in order to facilitate its implementation.
2. Each Party shall use its good offices to ensure that companies/national organizations adhere to their contractual commitments made within the framework of co-operation under this MoU.

**ARTICLE (5)**  
**SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION**

1. Each Party shall ensure that all materials, projects, drawings, classified technical descriptions and any other classified information under

this MoU shall be given a degree of protection equal to that given to the materials, documents and information having the same security classification as determined by the sending Party. Each Party shall also carry out all necessary measures to ensure that this classification will be maintained throughout the period required by the sending Party.

2. A member of either Party, sent under and on the basis of this MoU and other agreed arrangements, shall not disclose any classified information obtained on the Armed Forces of the receiving Party nor breach the laws and security on classified military information.

3. A member of either Party shall not impart the expertise and classified information obtained as a result of military co-operation to a third party or its deputy except by a written consent from both Parties.

4. The information obtained by both Parties shall be used in accordance with the purposes of this MoU, and shall not be accessed by unauthorized persons.

5. Both Parties shall provide secrecy and security for all types of exchanged information, materials, documents and projects.

6. The Party receiving the information shall not give the information a lower degree of classification than that given by the other Party.

7. Patents, copyrights and trade secrecy rights shall be honoured in accordance with the regulations of both Parties observed within the framework in this MoU.

8. The terms and conditions relating to the security of the military information shall remain in force even after the termination of this MoU.

9. The Parties have agreed upon the corresponding degrees of security classification as follows:

Italian Republic	Corresponding (in English Language)	Sultanate of Oman
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	مكتوم
RISERVATO	RESTRICTED	محدود

**ARTICLE (6)**  
**COMMITMENTS OF BOTH PARTIES TO THE**  
**INTERNATIONAL AGREEMENTS**

This MoU shall not have any impact on the commitments of each Party towards international Agreements and other MoUs.

**ARTICLE (7)**  
**THE LEGAL LIABILITY**

1. The host Party's authorities are entitled to exercise their jurisdiction on visiting personnel as regards violations committed on the host Party's territory that are offences under its legislation.
2. Nevertheless, the authorities of the sending Party are entitled to exercise their own jurisdiction on the members of their armed forces in the following cases:
  - a. Violations that threatens the security of property of the sending Party;
  - b. Violations resulting from acts or omissions, committed Intentionally or out of negligence in the performance of service.
3. In the case under 7.2.b above, the authorities of the sending Party may waive their right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the host Party's authorities and provided that the latter agree.

**ARTICLE (8)**  
**EXCEPTIONAL SITUATIONS**

1. The persons covered by this MoU and their dependents shall be prohibited from taking part in any armed dispute with a third Party or involving in any activity for the national security of the receiving Party throughout their stay in its territories or carry out any other activity besides the activities stipulated in this MoU.
2. In the event of breaching the legal legislations of the receiving or sending Party by those covered by this MoU, the receiving Party shall terminate the training of the involved members and deport them to their home Country.
3. The sending Party shall reserve the right to recall its members

covered by this MoU at any time it deemed necessary without giving reasons. The receiving Party shall make necessary arrangements to send home the members in question within the shortest possible time.

ARTICLE (9)  
FINANCIAL MATTERS

1. The sending Party shall settle the financial costs relating to the training and accommodation, unless otherwise agreed.
2. The financial costs not relating to the training, accommodation and activities of the persons included in this MoU and their dependants shall be settled by the sending Party, or separately, by those persons themselves.
3. The persons and their dependents covered by this MoU shall be subject to the legal legislations of the receiving Party concerning the financial matters such as customs, taxes, purchasing and selling of goods.

ARTICLE (10)  
AMENDMENT

This MoU may be amended at any time by written mutual consent of both Parties. Any amendment shall come into effect following the same procedures as those set for the MoU itself.

ARTICLE (11)  
VALIDITY AND TERMINATION

1. This MoU shall enter into force at the receiving date of the last notification by which the Parties shall communicate to each other the completion of their respective internal procedures.
2. This MoU shall remain in force for a period of five years and may automatically be renewed for further period of five years. Either Party may terminate this MoU by giving the other Party six months written notice in advance through the diplomatic channels of its intention to terminate the MoU.
3. In the event of termination of this MoU, the exchanged classified information between both Parties shall retain its security status.
4. Both Parties may enter into other MoUs they deemed necessary to promote the effective implementation of this MoU.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Authorities, have signed the present MoU.

Done in Rome on this day 9<sup>th</sup> March 2004, in two originals each in Italian, Arabic and English, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC THE MINISTER OF DEFENCE HON. PROF. ANTONIO MARTINO	FOR THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN H. E. BADAR BIN SOUD BIN HARIB AL BUSAIDI THE MINISTER RESPONSIBLE FOR DEFENCE AFFAIRS
--	---

